



S.9 REDDITO DI CITTADINANZA / PENSIONE DI CITTADINANZA

REDDITO DI CITTADINANZA (RdC)

Link di riferimento

L'apposito portale informativo: <https://www.redditicittadinanza.gov.it/>

La pagina INPS per accedere al servizio: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53209>

Che cosa è

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro ed all'inclusione sociale.

Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

A chi spetta

Viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Requisiti di cittadinanza: il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

- italiano o dell'Unione Europea;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
- cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolare di protezione internazionale;

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

È condizionato:

- a. alla predisposizione e deposito on line della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)¹, resa dai componenti del nucleo familiare, e
- b. alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego.

¹ La "DID On Line" (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) è una dichiarazione che determina l'inizio della condizione di disoccupazione di una persona; può essere presentata (ormai solo on line) da chi è disoccupato o ha ricevuto comunicazione di licenziamento (anche durante il periodo di preavviso). La DID permette di accedere ai servizi di reinserimento nel mondo del lavoro. Può essere presentata in autonomia sul portale MyAnpal (<https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/>) accedendo con SPID o CNS/CIE (Carta Nazionale dei Servizi/Carta di Identità Elettronica). In alternativa può essere presentata tramite un Centro per l'Impiego o un Patronato.



Beneficio Economico

Viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza. La carta prevede dei limiti di utilizzo:

- divieto di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a € 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza;
- limitazioni alla possibilità di effettuare bonifici;
- divieto di utilizzo per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Decorrenza e durata

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

Importo

Il beneficio economico, sia per il **Reddito di Cittadinanza** che per la **Pensione di Cittadinanza**, è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l'affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE e dal modello di domanda.

La quota A integra il reddito familiare fino a una soglia massima, calcolata moltiplicando 6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è elevata fino a € 7.560 moltiplicati per la scala di equivalenza. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di € 3.360 annui, pari a € 280 mensili per il Reddito di Cittadinanza.

Nel caso della **Pensione di Cittadinanza**, l'importo viene ridotto a € 1.800 annui, ossia a 150 mensili.

In caso di mutuo, contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di € 1.800 annui, ossia € 150 mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a € 480 annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino a un massimo di 2,1, ovvero fino a un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell'ISEE.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Non tiene conto, inoltre, dei componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i delitti previsti

dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale..

Tabella: Integrazione reddituale massima in base alla composizione familiare

Composizione nucleo familiare	Scala di equivalenza	Beneficio massimo annuale (€)
1 adulto	1	6.000,00
1 adulto e 1 minore	1,2	7.200,00
2 adulti	1,4	8.400,00
2 adulti e 1 minore	1,6	9.600,00
2 adulti e 2 minore	1,8	10.800,00
2 adulti e 3 minore	2	12.000,00
3 adulti e 2 minore	2,1	12.600,00
4 adulti	2,1	12.600,00
4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra cui una persona in condizione di disabilità grave o non autosufficiente	2,2	13.200,00

Compatibilità con l'Assegno Temporaneo per Figli Minori (D.L. 79/2020)

L'INPS deve riconoscere d'ufficio il beneficio dell'Assegno Unico e Universale per i Figli (cui è dedicata la scheda J.10 di questo manuale), sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

Con Messaggio n. 3669 del 27/10/2021 l'INPS ha definito le modalità per il riconoscimento e l'erogazione dell'importo spettante, che dovrà avvenire automaticamente, senza bisogno di richiesta da parte degli interessati.

Beneficio aggiuntivo del reddito di cittadinanza per l'autoimprenditorialità

La circolare INPS n. 175 del 22 novembre 2021 illustra il riconoscimento - ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc - di un beneficio aggiuntivo in unica soluzione pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili, nonché le modalità di richiesta e di erogazione.

Soggetti beneficiari

Il beneficio aggiuntivo, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1. risultino, al momento della presentazione della domanda del beneficio, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione (art. 1, comma 1, lett. a). Il richiedente, pertanto, alla data di presentazione della domanda, deve



fare parte di un nucleo familiare beneficiario del Rdc alla medesima data. Sono legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo.

2. abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1, comma 1, lett. b).

Attività che danno titolo al beneficio

Le attività lavorative che danno titolo al riconoscimento del beneficio addizionale corrispondono a quelle previste ai fini del riconoscimento dell'incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d. Anticipazione NASpl).

Si precisa, in particolare, che è possibile riconoscere il beneficio nei casi di seguito specificati:

- a. attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto "attività di lavoro autonomo";
- b. attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
- c. sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- d. costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio
- e. costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l'incentivo all'autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpl (cfr. la circolare n. 174/2017). Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell'incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.

Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l'attività lavorativa oggetto di incentivazione deve essere iniziata entro e non oltre dodici mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa deve essere sottoscritta entro dodici mesi dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Inoltre, il beneficio addizionale non spetta con riferimento a nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del Rdc, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenza, revoca o sospensione.

Il beneficio addizionale non spetta altresì quando l'attività lavorativa sia stata avviata prima del riconoscimento del Rdc o quando, analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa sia stata sottoscritta prima dell'accesso alla medesima misura

Tempi e modalità

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'avvio delle attività imprenditoriali è comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 4 del 2019, mediante modello «COM Esteso» entro trenta giorni dall'inizio della stessa attività.

Il beneficio addizionale è erogato dall'INPS in un'unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.

Per la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio, si vedano:

- circolare INPS n. 175 del 22 novembre 2021



- decreto del Ministro del Lavoro del 12 febbraio 2021
- decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
- decreto-legge n. 4/2019, articolo 8, comma 4

PENSIONE DI CITTADINANZA (PdC)

Non prevede gli obblighi relativi alla ricerca di lavoro.

Può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.

Ai beneficiari di altra prestazione pensionistica gestita dall'INPS viene erogata per la quota parte spettante ad integrare l'altra prestazione.

I limiti di utilizzo² già previsto per i percettori di Reddito di Cittadinanza sono stati aboliti dal 1/1/2021 per i percipienti la Pensione di Cittadinanza (Art. 1, c. 337, L. 178/2020)

Al termine dei primi 18 mesi non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

In caso di nuclei beneficiari del RdC, è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

RINNOVI E RIATTIVAZIONI RDC/PDC

L'INPS, con messaggio n. 3627 del 8/10/2020, ha dato istruzioni in merito alla presentazione della domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità concesse sulla base della prima domanda presentata, definendo anche alcuni casi particolari.

PRESENTAZIONE DOMANDA DI RINNOVO

Coloro che hanno presentato domanda ed ottenuto il beneficio ad Aprile 2019, primo mese di applicazione di questa misura, hanno ricevuto l'ultimo pagamento a Settembre 2020, dopodiché la loro pratica è stata posta in stato di "terminata". **L'INPS non invia comunicazione, ma sono gli interessati a doversi attivare per presentare "domanda di rinnovo"**. La funzione è attiva a partire dal mese di Ottobre 2020, attraverso gli stessi canali disponibili per la prima domanda (INPS, patronati).

In caso di rinnovo il beneficiario sarà obbligato ad accettare la prima offerta utile di lavoro congrua, a pena di decadenza dal beneficio.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel caso di modifica intervenuta in corso di erogazione della prestazione, la durata di 18 mesi si computa a partire dalla data di modifica del nucleo. La variazione avviene presentando una DSU per chiedere il nuovo ISEE entro due mesi dalla variazione; la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della richiesta ISEE aggiornata, e occorre presentare nuova domanda. Non costituiscono variazioni del nucleo, e quindi non si deve presentare nuova domanda, le nuove nascite ed i decessi.

² divieto di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza; 2) limitazioni alla possibilità di effettuare bonifici; 3) divieto di utilizzo per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.



VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

In caso di interruzione della fruizione del beneficio, intervenuta in corso di godimento, per la comunicazione di un incremento del reddito familiare, una nuova domanda può essere presentata per richiedere il periodo residuo non goduto (rispetto ai 18 mesi dalla prima domanda).

Qualora la nuova domanda venga presentata dopo 12 mesi dall'interruzione, la stessa ha valore di prima domanda e quindi il beneficio potrà avere durata fino a 18 mensilità.

Per l'anno 2021, il D.L. 41/2021 (decreto "sostegni"), art. 11 c. 2, ha previsto che, in caso lo svolgimento di uno o più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato comporti un aumento del reddito familiare fino a 10 mila euro annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del reddito, fino ad un massimo di sei mesi.

L'INPS non ha ancora emanato documenti di prassi attuativi di questa disposizione, pertanto non è noto con quali modalità sarà attuata la sospensione e la riattivazione del beneficio.

PRESENTAZIONE NUOVA DOMANDA DOPO UN PROVVEDIMENTO DI DECADENZA O REVOCA

In caso di decadenza o revoca sanzionatoria del beneficio precedentemente concesso, il richiedente (o un altro componente del nucleo familiare), decorsi 18 mesi dal provvedimento di decadenza o revoca, potrà presentare una nuova domanda (con le stesse modalità e contenuti di una prima domanda). Il termine si riduce a 6 mesi se nel nucleo familiare sono presenti componenti minorenni o con disabilità. Se accolta, dà diritto alla prestazione per 18 mensilità..

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dalla richiedente, se provvista di PIN inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di Firma digitale;
- Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- attraverso un patronato.

Indennità una tantum (decreto legge "aiuti" 50/2022)

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, all'art. 32, comma 18, ha riconosciuto ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza un'indennità una tantum volta a compensare la perdita di potere di acquisto dei redditi per gli aumenti dei costi dell'energia.

L'indennità, pari a € 200, è **corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022**, unitamente alla rata mensile di competenza.

Non è corrisposta nei nuclei familiari in cui è presente almeno un beneficiario ad altro titolo (ad es., perché dipendente o pensionato) della medesima indennità.

Normativa di riferimento

D.L. n. 4 del 28/01/2019: <https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto-Legge-28-gennaio-2019-n.4.pdf>

Legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), art. 1 c. 337: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg>

Decreto Legge n. 79/2021: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/08/21G00090/sg>

Raccolta documenti e norme: <https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Pagine/default.aspx>



INPS, Messaggio n. 3627/2020:

<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%203627%20del%2008-10-2020.htm>

INPS, Circolare n. 93/2021: <https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11786>

INPS, Messaggio n. 3669 del 27/10/2021: <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203669%20del%2027-10-2021.htm>

INPS, Circolare n. 175 del 22/11/2021: <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20175%20del%2022-11-2021.htm>

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (cosiddetto decreto “aiuti”), art. 32, comma 18

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-17&atto.codiceRedazionale=22G00059&elenco30giorni=true

Informazioni e Assistenza

Numero unico lavoro 800 00 00 39

Sito ANPAL (Agenzia Nazionale per il Lavoro): <https://www.anpal.gov.it/did#:~:text=La%20Did%20online%20-%20Dichiarazione%20di,reinserimento%20nel%20mercato%20del%20lavoro>

Nel caso in cui nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione simile è invece prevista la sottoscrizione del **Patto per l'inclusione sociale**. Quest'ultimo sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiano già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato, ai sensi del decreto legislativo 147/2017, ovvero qualora i Centri per l'impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo.

Questi patti possono prevedere l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale.

I maggiorenti di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

- minorenni;
- beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
- beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
- soggetti di oltre 65 anni di età;
- soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.
- Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione.
- Il valore dell'ISEE dovrà comunque essere inferiore ad € 9.360.



- Sito ufficiale sul reddito di cittadinanza: <https://www.redditicittadinanza.gov.it/>
- Ministero del lavoro e politiche sociali: <https://www.lavoro.gov.it/redditicittadinanza/Pagine/default.aspx>
- Per il rilascio del PIN: <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>
- Per ottenere l'identità digitale SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>
- Per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile.

(aggiornata al 30 maggio 2022 / MS-ARL)